



LEGISLATURA N. XII

Oggetto: **CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI, DEI SERVIZI E DELLE COMPARTECIPAZIONI DEL CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE.**
MODIFICA DELIBERAZIONE N. 57/10 DEL 21.01.26

Il 8 luglio 2026 si è riunito presso la sede dell'Assemblea legislativa regionale, in piazza Cavour n. 23, ad Ancona l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Gianluca Pasqui	- Presidente	X	
Giacomo Rossi	- Vicepresidente	X	
Enrico Piergallini	- Vicepresidente	X	
Marco Ausili	- Consigliere segretario	X	
Marta Ruggeri	- Consigliere segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Gianluca Pasqui** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Antonio Russi** .

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



**Oggetto: CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI, DEI SERVIZI E DELLE COMPARTECIPAZIONI DEL CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE.
MODIFICA DELIBERAZIONE N. 57/10 DEL 21.01.26**

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio e che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTI l'articolo 7 della legge regionale 9 maggio 2011, n. 10 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale) e l'articolo 15, comma 1, lettera h) del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi del Segretario generale nonché l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa regionale;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di modificare i "Criteri per la concessione dei patrocini, dei servizi e delle compartecipazioni del Consiglio - Assemblea legislativa regionale", approvato con deliberazione n. 526/179 del 04.02.2025 e successivamente modificato con deliberazione n. 57/10 del 21.01.26 come riportato nell'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione.
2. di approvare il testo coordinato con le modifiche di cui al punto 1, come riportato nell'allegato B, parte integrante della presente deliberazione.

Il Presidente del Consiglio regionale
Gianluca Pasqui

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza
Antonio Russi



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento:

- Legge 7 agosto 1990 n.241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo). Articolo 12;
- Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Articolo 4 c.1;
- Legge regionale 9 maggio 2011, n.10 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale). Articolo 7;
- Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa. Articolo 15, comma 1, lettera h);
- Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 526/179 del 4 febbraio 2025 (Criteri per la concessione dei patrocini, dei servizi e delle compartecipazioni del Consiglio - Assemblea legislativa delle Marche);
- Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 57/10 del 21 gennaio 2026 (Criteri per la concessione dei patrocini, dei servizi e delle compartecipazioni del Consiglio - Assemblea legislativa delle Marche. Modifica deliberazione n. 526/179 del 04.02.2025).

Motivazione

La legge regionale 9 maggio 2011, n. 10 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale), all'articolo 7, stabilisce che l'Assemblea legislativa concorre alla promozione delle iniziative più qualificanti nei diversi settori di competenza della Regione e alla valorizzazione delle tradizioni, della storia e della cultura del territorio regionale, anche attraverso la concessione da parte dell'Ufficio di Presidenza di patrocini gratuiti, di servizi e, in limitata misura, di compartecipazioni economiche per eventi promossi da associazioni senza scopo di lucro e da altri soggetti pubblici e privati.

Tale disciplina si fonda sui principi di cui alla legge n. 241/1990 e al d.lgs. n. 165/2001, che attribuiscono agli organi di governo la definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei vantaggi economici. In un'ottica di semplificazione, trasparenza e omogeneità con le procedure della Giunta regionale, l'Ufficio di Presidenza ha pertanto definito un procedimento strutturato basato su bandi pubblici, criteri predeterminati di ammissibilità e valutazione, formazione di graduatorie e determinazione dei contributi entro limiti prestabiliti.

Sulla base dell'esperienza maturata e nell'ottica di rafforzare i principi di trasparenza, imparzialità e semplificazione amministrativa, l'Ufficio di Presidenza, ha ritenuto opportuno uniformare il procedimento di concessione di patrocini e compartecipazioni a quello adottato dalla Giunta regionale. A tal fine è stato delineato un procedimento amministrativo strutturato, fondato sull'emanazione di bandi pubblici, che definiscono i requisiti di ammissibilità delle iniziative, i soggetti proponenti, i termini e le modalità di presentazione delle domande, nonché un sistema di valutazione basato su criteri e indicatori oggettivi, l'elaborazione di una graduatoria e la determinazione del contributo concedibile entro un importo massimo prestabilito (Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 526/179 del 4 febbraio 2025).

In fase di prima applicazione della nuova disciplina, l'Ufficio di Presidenza ha rilevato alcune criticità operative connesse ai termini di presentazione delle domande di compartecipazione che sono state recepite con deliberazione n.57/10 del 21.01.26.

L'Ufficio di presidenza ha altresì avviato una riflessione sull'efficacia del sistema di ripartizione delle risorse destinate alle compartecipazioni economiche, con particolare riferimento alla misura dei contributi concedibili in relazione alle diverse fasce di punteggio conseguite dalle iniziative ammesse a finanziamento. E' emersa, pertanto, l'opportunità di rimodulare gli importi dei contributi previsti dal comma 10 dell'articolo 7 dei "Criteri per la concessione dei patrocini, dei servizi e delle compartecipazioni del



Consiglio - Assemblea legislativa delle Marche" (approvati con deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 526/2025), al fine di assicurare una più equilibrata distribuzione delle risorse disponibili tra le iniziative finanziabili, garantendo al contempo una più ampia capacità di sostegno alle progettualità ritenute meritevoli e una maggiore efficacia dell'intervento istituzionale.

In tale prospettiva, con determinazione n. 205 assunta nel corso della seduta n. 26 del 08.07.26, l'Ufficio di presidenza ha disposto la modifica degli importi dei contributi concedibili, secondo la nuova articolazione riportata nella tabella allegata sotto la lettera A, stabilendo che la disciplina così aggiornata trovi applicazione a decorrere dal terzo quadrimestre dell'anno 2026 e demandando alla Segreteria generale l'immediata redazione della relativa deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 14/2003, nonché l'adozione degli adempimenti amministrativi conseguenti.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze del presente documento istruttorio si propone l'adozione di conforme deliberazione di cui si attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 14/2003. Il sottoscritto, infine, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento
Antonio Russi

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi. Attesta, inoltre, che dalla presente deliberazione non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del Bilancio dell'Assemblea legislativa regionale.

Il Segretario generale
Antonio Russi

La presente deliberazione si compone di n. 11 pagine, di cui n. 7 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza
Antonio Russi



ALLEGATO A

MODIFICHE AI “CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI, DEI SERVIZI E DELLE COMPARTECIPAZIONI DEL CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE”

Al comma 10 dell’articolo 7 (Procedura per la concessione della compartecipazione) la tabella è sostituita dalla seguente:

Punti	Importo contributo (in euro)
30	5.000 €
29	
28	
27	4.700€
26	4.400 €
25	4.100 €
24	3.800 €
23	3.500 €
22	3.200 €
21	3.000 €
20	2.700 €
19	2.500 €
18	2.200 €
17	2.000 €
16	1.800 €
15	1.600 €
14	1.400 €
13	1.200 €
12	1.000 €
11	800 €
10	600 €



ALLEGATO B

**CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI, DEI SERVIZI E DELLE COMPARTECIPAZIONI
DEL CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE**

Art. 1

Finalità, oggetto e definizioni

1. Il presente atto determina, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 10 del 09.05.2011 (Norme sulle sponsorizzazioni, sui patrocini e compartecipazioni dell'Assemblea legislativa regionale), i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione dei patrocini, dei servizi e delle compartecipazioni del Consiglio regionale - Assemblea legislativa regionale delle Marche - di seguito Consiglio - ad iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, artistico, sportivo ed ambientale, promosse da soggetti pubblici e privati, che si svolgono all'interno del territorio regionale.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente documento, si intendono:

- a) per *patrocinio*: il riconoscimento con il quale il Consiglio esprime il proprio apprezzamento per iniziative e manifestazioni di particolare interesse e rilievo regionale, qualificanti per le funzioni e le attività del Consiglio medesimo, mediante la dicitura "Con il patrocinio del Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche" e mediante l'autorizzazione all'uso del logo del Consiglio nell'attività di diffusione e pubblicizzazione dell'iniziativa stessa. La concessione del patrocinio gratuito non determina alcuna assunzione di spesa a carico del Consiglio;
- b) per *servizi*: la messa a disposizione gratuita di strutture (quali sale riunioni presso Palazzo delle Marche), comprensive dei relativi servizi accessori, a favore dei soggetti beneficiari del patrocinio.
- c) per *compartecipazione*: contributo finanziario a carico del bilancio Consiglio per le spese sostenute per l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative di cui all'art.3.

Art. 2

Beneficiari di patrocinio e/o compartecipazione

1. La domanda può essere presentata solo dal soggetto organizzatore dell'iniziativa. Per soggetto organizzatore si intende il titolare dell'ideazione, pianificazione, realizzazione, gestione e coordinamento dell'intero evento, dall'allestimento all'esecuzione, compresi gli aspetti logistici, tecnici e di sicurezza. Il soggetto organizzatore è quello che sostiene tutte le spese e percepisce tutte le entrate.

2. I patrocini e/o le compartecipazioni possono essere concessi ai soggetti di seguito indicati, aventi sede operativa o legale nel territorio delle Marche:

- a) enti, associazioni, comitati, fondazioni senza fini di lucro e altri organismi no profit;
- b) enti pubblici che realizzino attività di interesse per la comunità regionale;

3. Sono in ogni caso escluse le persone fisiche, nonché le società in qualunque forma costituite, fatta eccezione per le cooperative sociali iscritte al registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Art. 3

Iniziative ammesse

1. I patrocini e/o le compartecipazioni possono essere concessi per attività rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1, concernenti iniziative, aperte al pubblico, senza scopo di lucro quali convegni, seminari, mostre, fiere, celebrazioni, spettacoli, congressi, inaugurazioni, presentazione di iniziative editoriali ed altre manifestazioni.



Art. 4

Iniziative non ammesse

1. I patrocini e/o le compartecipazioni non possono essere concessi per le seguenti iniziative:

- a) iniziative promozionali di carattere commerciale;
- b) eventi promossi da partiti, sindacati, associazioni di categoria o datoriali e movimenti politici;
- c) iniziative che non prevedano il libero accesso al pubblico o che abbiano come fine esclusivo la propaganda, il proselitismo o il finanziamento della propria struttura;
- d) iniziative per corsi, lezioni e iniziative attributive di crediti formativi;

2. Non sono altresì ammesse le iniziative che costituiscano attività o eventi interni alla vita di enti o associazioni.

Art. 5

Procedura per la concessione del patrocinio non oneroso

1. La domanda di patrocinio deve pervenire unicamente tramite il portale Procedimarche collegandosi al seguente indirizzo web: https://www.consiglio.marche.it/patrocini_e_compartecipazioni/index.php, nome procedimento: "Patrocinio non oneroso del Consiglio regionale" e può essere presentata solo dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da suo delegato, con congruo anticipo e comunque almeno 30 giorni prima dell'avvio dell'iniziativa.

2. La concessione del patrocinio non comporta oneri a carico del Consiglio o benefici finanziari di alcun genere a favore del soggetto richiedente. Non comporta alcuna responsabilità in capo al Consiglio regionale circa l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative. Il Consiglio resta altresì estraneo a qualunque rapporto fonte di obbligazione che si venga a costituire tra i beneficiari e i soggetti terzi.

3. L'utilizzo improprio della dicitura e del logo di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 1, comporta la irricevibilità di successive istanze provenienti dal medesimo soggetto.

4. La concessione del patrocinio è approvata dall'Ufficio di Presidenza e trasmessa all'ufficio competente per gli adempimenti di pertinenza.

Art. 6

Procedura per la concessione dei servizi

1. Con la domanda di concessione del patrocinio di cui all'art. 5, può essere richiesta la concessione a titolo gratuito dei servizi previsti dalla lettera b) del comma 2, dell'art. 1.

Art. 7

Procedura per la concessione della compartecipazione

1. La domanda di compartecipazione deve pervenire unicamente tramite il portale Procedimarche collegandosi al seguente indirizzo web: https://www.consiglio.marche.it/patrocini_e_compartecipazioni/index.php, nome procedimento: "Compartecipazione del Consiglio regionale" e può essere presentata, a seguito di pubblicazione di apposito bando adottato con decreto del Segretario generale, dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da suo delegato, entro i termini di seguito indicati a pena di irricevibilità:

- per le iniziative che si svolgono nel primo quadrimestre entro il 10/03;
- per le iniziative che si svolgono nel secondo quadrimestre entro il 10/07;
- per le iniziative che si svolgono nel terzo quadrimestre entro il 10/11.

La domanda deve essere accompagnata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, nonché dal programma dell'iniziativa, dal volantino pubblicitario e dal documento di identità del legale rappresentante o del suo delegato, nonché dall'imposta di bollo se dovuta.



2. Nell'ambito dello stesso esercizio finanziario, il contributo può essere concesso a favore di una sola iniziativa promossa dal medesimo soggetto.

3. Non sono ammesse a contributo le iniziative per le quali è stato richiesto altro contributo alla Giunta regionale, al Presidente della Regione o altri organismi regionali; non sono ammesse altresì a contributo le domande che presentino dichiarazioni mendaci.

4. La struttura amministrativa competente verifica i termini di ricezione, la completezza e la conformità della domanda rispetto ai criteri e requisiti di cui al presente atto.

5. Nel corso della fase istruttoria possono essere richiesti integrazioni e chiarimenti che devono pervenire a mezzo posta elettronica certificata PEC all'indirizzo assemblea.marche@emarche.it entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta di integrazione.

6. La concessione del contributo avviene con decreto del Segretario generale nel rispetto e fino alla concorrenza della dotazione finanziaria disponibile per ogni quadrimestre (pari al 33,33% della disponibilità annuale).

Le istanze oggetto di concessione del contributo saranno quelle risultanti dalla graduatoria disposta dalla Commissione di Valutazione, costituita con decreto del Segretario generale, che valuta le singole richieste di contributo attribuendo loro un punteggio. Il decreto di approvazione dell'elenco viene comunicato tempestivamente a tutti gli istanti.

La Commissione tecnica per la valutazione delle istanze è composta da 3 membri di cui uno con funzioni di Presidente.

I componenti sono così individuati tra il personale consiliare competente in materia:

- a) il Segretario generale o suo delegato;
- b) un Funzionario;
- c) un istruttore;

Il funzionamento della Commissione non comporta oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale.

7. Il contributo può essere concesso in misura non superiore al cinquanta per cento delle spese previste per l'iniziativa detratte le entrate e non può comunque superare i 5.000 euro.

8. Il costo complessivo dell'iniziativa deve essere dichiarato dal soggetto proponente e risultare da un piano previsionale di spesa che indica in modo analitico le voci di spesa e le entrate.

9. Le domande vengono esaminate dalla Commissione di Valutazione che valuta ogni istanza alla luce degli indicatori sotto elencati e riassunti nella tabella sottostante:

Prestigio del soggetto proponente derivante dal livello territoriale di operatività (locale, provinciale, regionale o nazionale) e dal curriculum delle altre iniziative realizzate	Punti da 0 a 6
Attrazione dell'iniziativa in base al successo riscosso nelle precedenti edizioni (partecipazione del pubblico, territorio interessato)	Punti da 0 a 6
Idoneità a concorrere alla qualificazione, sviluppo e valorizzazione del territorio regionale, al recupero delle tradizioni e tipicità regionali e locali	Punti da 0 a 6
Rilevanza mediatica comprovata sulla base di elementi quali: conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa e/o dell'inaugurazione ufficiale,	Punti da 0 a 6



coinvolgimento dei mass media, presenza di materiale promozionale e ampiezza del relativo bacino di divulgazione.

Particolare prestigio dei soggetti partecipanti: invitati attivi e relatori

Punti da 0 a 6

10. L'ammontare del contributo dipende dalla pesatura della rilevanza dell'evento, determinata in seguito alla graduatoria della Commissione di valutazione effettuata sulla base degli indicatori sopra elencati e verrà ripartito secondo i punteggi assegnati in base alla tabella di seguito indicata:

Punti	Importo contributo (in euro)
30	5.000 €
29	
28	
27	4.701€
26	4.400 €
25	4.100 €
24	3.800 €
23	3.500 €
22	3.200 €
21	3.000 €
20	2.700 €
19	2.500 €
18	2.200 €
17	2.000 €
16	1.800 €
15	1.600 €
14	1.400 €
13	1.200 €
12	1.000 €
11	800 €
10	600 €

Art. 8

Spese ammissibili e non ammissibili

1. Sono considerate ammissibili, purché indicate in fase di domanda iniziale, le seguenti spese per beni, servizi e prestazioni, intestate al soggetto beneficiario della compartecipazione e sostenute dallo stesso:

- acquisto di beni non durevoli;
- acquisto di beni strumentali durevoli nella misura massima del 25% della spesa stessa;
- canoni di locazione per l'utilizzo di locali, noleggio di impianti o strutture inerenti all'iniziativa;
- servizi finalizzati allestimento di locali, impianti e strutture, scenografie, montaggio e smontaggio;
- pubblicità diffusa prima dell'evento;
- premi e riconoscimenti non in denaro, escluso beni alimentari;
- rimborsi spese, solo se suffragati da richiesta di rimborso completa dei giustificativi sottostanti;
- compensi per relatori, conferenzieri, artisti, debitamente documentati, la cui prestazione la cui prestazione faccia parte dell'iniziativa ammessa a contributo
- stampa di pubblicazioni, non vendibili, nella misura massima del 20% delle spese ammissibili.



2. Non sono ammissibili a compartecipazione le spese:

- a) giustificate attraverso documenti di spesa intestati a soggetti diversi dal beneficiario o non intestati (esempio scontrini fiscali non parlanti);
- b) rimborsi spese forfettari;
- c) non direttamente riferibili all'iniziativa beneficiaria della compartecipazione;
- d) relative a beni durevoli, salvo quanto previsto dalla lettera b) del comma 1; beni d'investimento e per il recupero di beni immobili;
- e) relative a viaggi, soggiorni, pasti, ad eccezione di quelle relative a relatori/esperti la cui partecipazione sia stata prevista nel programma dell'iniziativa (con riguardo ai pasti, nella misura massima di euro 30,00 a relatore);
- f) per pranzi, rinfreschi e momenti conviviali, salvo che per coffee break, solo se effettuate durante le pause e nella misura massima del 5% delle spese ammissibili;
- g) di gestione dell'associazione o ente promotore, quali spese generali, telefoniche e utenze, di cancelleria, di personale e per uso di attrezzature d'ufficio;
- h) relative a rimborsi spese di carburante;
- i) per compensi o rimborsi, anche parziali a qualsiasi titolo, per prestazioni da parte di propri soci, dipendenti o strutturati a qualsiasi titolo, o altre spese per acquisti a loro destinati;
- j) per la stampa di pubblicazioni vendibili;
- k) qualsiasi autocertificazione di spese e pagamenti;
- l) per donazioni, beneficenza o contributi vari.

Art. 9

Rendicontazione ed erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo è disposta sulla base della rendicontazione presentata dal soggetto beneficiario che dovrà pervenire entro 12 mesi decorrenti dalla comunicazione della concessione del contributo, pena la revoca del contributo stesso.

2. Il soggetto beneficiario deve presentare alla struttura competente, a firma del legale rappresentante la seguente documentazione:

- a) relazione descrittiva delle attività svolte rispetto agli indici dichiarati in fase di domanda e dei risultati conseguiti;
- b) tabella delle spese sostenute e delle entrate riferite all'iniziativa, liquidate o da liquidarsi;
- c) copia della documentazione inerente alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'iniziativa, conforme alla vigente normativa contabile e fiscale, completa di giustificativo di pagamento tramite bonifico (eseguito), assegno (con stralcio dell'estratto conto per l'addebito) o contanti (con timbro, data e firma del fornitore sul documento fiscale).

3. La richiesta di liquidazione deve pervenire unicamente tramite portale Procedimarche raggiungibile dal seguente indirizzo web: https://www.consiglio.marche.it/patrocini_e_compartecipazioni/index.php nome procedimento: "Richiesta di liquidazione" e può essere presentata solo dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da suo delegato;

4. La compartecipazione verrà liquidata, in ogni caso, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, tenuto conto del saldo tra spese ammissibili ed entrate.

Art. 10

Revoca della compartecipazione

1. La compartecipazione è revocata nel caso in cui:



- a) l'iniziativa non è stata realizzata o è stata realizzata in maniera difforme a quanto descritto nell'istanza o è stata realizzata in un esercizio finanziario diverso da quello a carico del quale deve essere posta la compartecipazione;
 - b) la richiesta di liquidazione della compartecipazione non pervenga nei termini indicati al comma 1 dell'art. 9;
 - c) risultino falsità o omissioni nelle dichiarazioni rese nelle domande di compartecipazione o di liquidazione, nei relativi allegati o nei documenti prodotti;
 - d) si ometta di indicare che per l'iniziativa è stato concesso un contributo da parte di soggetti pubblici.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere c) e d) del comma 1 il soggetto beneficiario decade dal diritto di ottenere per il futuro patrocini e compartecipazioni da parte del Consiglio regionale.

Art. 11

Pubblicazione degli atti di concessione di patrocini onerosi

1. Ai sensi del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 gli atti di concessione dei patrocini onerosi superiori ad € 1.000,00 sono pubblicati sul sito Consiglio, quale condizione legale di efficacia, all'indirizzo: https://www.consiglio.marche.it/amministrazione_trasparente/sovvenzioni/atti_concessione.php.

Art. 12

Pubblicazione dei criteri e dei moduli di concessione

1. I presenti criteri per la concessione di patrocini e compartecipazioni con i relativi moduli di richiesta sono pubblicati sul sito dell'Assemblea Legislativa delle Marche, al seguente indirizzo: https://www.consiglio.marche.it/patrocini_e_compartecipazioni/index.php

Art. 13

Abrogazione

1. Dalla data di applicazione del presente atto è revocata la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 345/118 del 6.6.2023 ("Criteri per la concessione dei patrocini, dei servizi e delle compartecipazioni del consiglio - assemblea legislativa delle marche ad iniziative e manifestazioni di carattere culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico") e succ. mod.

Art. 14

Efficacia della deliberazione

1. La presente deliberazione si applica dal 1° gennaio 2026.

Art. 15

Norma transitoria

1. Alle istanze per la concessione o per l'erogazione di contributi presentate il cui procedimento non sia ancora concluso all'entrata in vigore del presente atto, continuano ad applicarsi le disposizioni della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 345/118 del 6.6.2023 e ss.mm. ("Criteri per la concessione dei patrocini, dei servizi e delle compartecipazioni del consiglio - assemblea legislativa delle marche ad iniziative e manifestazioni di carattere culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale ed economico").